



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 8 giugno 2010 n.3

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti i Titoli I e II della Legge 27 gennaio 2006 n.22 “Legge Quadro sul Turismo”;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.21 adottata nella seduta del 24 maggio 2010;
Visti l’articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l’articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE SULLE IMPRESE RICETTIVE DI CUI AI TITOLI II E III DELLA LEGGE N.22/2006 “LEGGE QUADRO SUL TURISMO”

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1 (Disposizioni generali)

1. Il presente Regolamento disciplina le imprese ricettive nella Repubblica di San Marino, di cui alla Legge 27 gennaio 2006 n. 22.
2. Come previsto dall’articolo 2, comma 1, della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, al fine di adeguare l’offerta ricettiva sammarinese all’evoluzione della domanda turistica vengono istituite due ulteriori tipologie di esercizi ricettivi denominate Ostello per la Gioventù e Casa Religiosa di Ospitalità, altresì disciplinate dal presente Regolamento.
3. Per le imprese ricettive di cui alla Legge 27 gennaio 2006 n. 22 articoli nn. 18 e 19, per le quali è già stata emessa apposita normativa, il presente Regolamento si applica esclusivamente per quanto non contemplato nella Legge 27 gennaio 2006 n. 23 e nei Decreti 22 settembre 2009 n. 132 e n. 66 del 15 marzo 2006.
4. Per gli esercizi ricettivi con cucina autonoma ad uso specifico ed esclusivo degli ospiti alloggiati non è necessaria l’autorizzazione sanitaria. In caso di somministrazione di alimenti e bevande o di utilizzo della cucina come area comune in modalità di autogestione da parte degli alloggiati è necessaria l’autorizzazione sanitaria ai sensi dell’articolo 10 della Legge 29 ottobre 1992 n.85.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le normative vigenti in materia urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi e sicurezza.

Art. 2 *(La classificazione)*

1. Il presente articolo regola le procedure di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, classificate per stelle, che vengono attribuite in numero di 5,4,3,2 e 1 secondo quanto previsto nelle tabelle A e B dell'Allegato al presente Regolamento, e delle strutture ricettive all'aria aperta, classificate a 4,3,2 e 1 stella in base ai requisiti di cui alla tabella C dell'Allegato. Gli alberghi classificati a 5 stelle possono assumere la denominazione aggiuntiva "LUSSO" quando rispecchiano i parametri contenuti nella tabella D del presente Regolamento. Gli alberghi classificati a 3 e 4 stelle possono assumere la denominazione aggiuntiva "SUPERIORE" se rispecchiano i parametri contenuti nelle tabelle A e B di cui sopra.
2. La classifica viene attribuita dalla Commissione per la classificazione e vigilanza sulle imprese ricettive di cui all'art. 20 della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, su domanda del gestore o titolare dell'esercizio e previa denuncia dei requisiti su appositi moduli forniti dall'Ufficio di Stato per il Turismo; ha validità cinque anni ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza d'esercizio.
3. I titolari degli esercizi ricettivi sono tenuti a presentare la richiesta di classificazione entro il mese di giugno precedente l'anno di inizio del quinquennio. L'Ufficio di Stato per il Turismo può informare le strutture ricettive prima della scadenza del termine previsto per legge. Le operazioni di classifica saranno espletate nel semestre che precede l'anno di inizio del quinquennio di validità della classificazione, attraverso l'accertamento dei requisiti posseduti.
4. Per le aziende di nuova istituzione la classifica ha validità per il quinquennio in corso e viene assegnata in via provvisoria in base al progetto edilizio autorizzato ed agli elementi denunciati; la classifica sarà assegnata successivamente in via definitiva non oltre novanta giorni dall'inizio dell'attività ed in seguito a sopralluogo della Commissione.
5. Ogni azienda ricettiva è tenuta ad esporre in modo visibile, all'esterno ed all'interno dell'edificio, il segno distintivo corrispondente al numero di stelle assegnate, rilasciato dall'Ufficio di Stato per il Turismo.
6. Qualora durante il quinquennio intervengano notevoli mutamenti nelle condizioni che hanno determinato il livello di classificazione dell'azienda, si provvede, d'ufficio o su domanda del titolare o gestore, alla revisione di classifica.
7. In particolare, ove vengano rilevate situazioni non corrispondenti alla classifica assegnata, l'Ufficio di Stato per il Turismo, sentito il titolare dell'azienda e su parere della Commissione, dispone che vengano effettuati i necessari adeguamenti entro un termine stabilito in base all'entità dei lavori. Scaduto tale termine l'azienda sarà classificata ad un livello più basso. Nel caso l'azienda non possieda i requisiti per essere classificata a una stella, essa non viene classificata fino all'esecuzione dei lavori necessari. Interventi finanziari a sostegno dei progetti di riqualificazione verranno definiti con apposita normativa.
8. I provvedimenti adottati dalla Commissione per la classificazione e vigilanza sulle imprese ricettive sono comunicati al titolare o gestore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro cinque giorni dalla data di adozione. Contro il provvedimento di classifica è ammesso ricorso alla Commissione entro il termine di trenta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione.
9. La Commissione decide sui ricorsi entro trenta giorni dalla data della loro presentazione. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo, ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68.
10. In merito alle strutture ricettive non soggette a classificazione, la Commissione per la classificazione e vigilanza sulle imprese ricettive provvede all'effettuazione di apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività, comunicandone l'esito all'Ufficio di Stato per il Turismo competente in materia.

Art. 3 *(La Commissione per la classificazione e vigilanza sulle imprese ricettive)*

1. La Commissione per la classificazione e vigilanza sulle imprese ricettive, di cui all'articolo 20 della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, è composta dai seguenti membri:
 - a) Direttore dell'Ufficio di Stato per il Turismo che la coordina;
 - b) tre esperti designati dalle Associazioni di Categoria del settore
 - c) tre esperti scelti in forma proporzionale dai Gruppi Consiliari presenti nel Consiglio Grande e Generale.
2. Oltre ai membri designati di cui al comma precedente, possono partecipare alle sedute della Commissione, su invito del Coordinatore, dirigenti di uffici pubblici, operatori economici, rappresentanti di categoria, esperti e consulenti, in rapporto alla specifica materia da trattare. I soggetti con funzione consultiva non hanno diritto di voto.
3. Partecipano alle riunioni della Commissione anche Funzionari dell'Ufficio di Stato per il Turismo appositamente designati, con funzione di Segretario verbalizzante.
4. La Commissione resta in carica 5 anni e rimane comunque in funzione sino al momento in cui non viene rinnovata.
5. Le sedute della Commissione sono valide qualora sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti aventi diritto di voto.
6. Le decisioni della Commissione sono adottate con votazione palese ed a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto: in caso di parità di voti, prevale quello del Coordinatore.
7. La Commissione per la classificazione e vigilanza sulle imprese ricettive ha le seguenti competenze:
 - a) svolge le funzioni amministrative in materia di classificazione delle strutture ricettive;
 - b) delibera l'assegnazione della classifica e/o la sua revisione;
 - c) rilascia il certificato necessario per ottenere la licenza di cui all'articolo 21 della Legge 27 gennaio 2006 n. 22;
 - d) collabora con l'Ufficio di Stato per il Turismo per la vigilanza sulle imprese ricettive, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della Legge 27 gennaio 2006 n. 22;
 - e) ha compiti consultivi e propositivi relativamente al settore dell'ospitalità e per le attività ad esso connesse.
8. La Commissione per la classificazione e vigilanza sulle imprese ricettive è convocata dal Coordinatore, con avviso da inviarsi per posta, fax o posta elettronica al domicilio di ciascun membro con diritto di voto e dei soggetti partecipanti alla seduta ai sensi del secondo comma del presente articolo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
9. L'avviso di cui al comma precedente deve contenere:
 - a) indicazione del giorno, ora e luogo della riunione;
 - b) se indirizzato ai membri con diritto di voto, l'elenco dettagliato delle pratiche da esaminare con descrizione sommaria del contenuto delle stesse;
 - c) se indirizzato ai soggetti con funzione consultiva, la descrizione sommaria ma precisa delle pratiche in relazione alle quali siano chiamati ad esprimere i propri pareri ed osservazioni.
10. Delle riunioni della Commissione è redatto apposito verbale che dovrà essere approvato dalla Commissione in una seduta successiva e firmato dal Coordinatore e dal Segretario verbalizzante.
11. La Commissione per la classificazione e vigilanza sulle imprese ricettive opera nell'ambito dell'Ufficio di Stato per il Turismo, che esercita le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti le procedure di classificazione.

Art. 4

(Licenza d'esercizio, denominazione, riconversione)

1. L'esercizio delle attività ricettive disciplinate dal presente Regolamento è subordinato al rilascio di una licenza da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio secondo le

disposizioni di legge vigenti in materia di rilascio di patenti d'esercizio a persone fisiche e giuridiche, ad eccezione dell'attività di cui all'articolo 19 del presente Regolamento.

2. Le imprese, sia in forma individuale che societaria in possesso di licenza all'esercizio dell'attività ricettiva debbono iscriversi ad apposito Registro delle Imprese Turistiche tenuto dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

3. Ai fini dell'ottenimento della licenza per lo svolgimento in forma individuale di attività ricettiva, il richiedente deve, oltre a trovarsi nelle condizioni personali previste dalla vigente legislazione in materia di rilascio di patenti d'esercizio, essere in possesso dei seguenti requisiti:

Certificato professionale rilasciato dal Centro di Formazione Professionale o diploma professionale rilasciato da Istituti Professionali per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione o dagli Istituti Tecnici per il Turismo, o laurea in studi turistici o master in studi turistici rilasciati da Istituti abilitati; oppure nel caso non si disponga di uno dei titoli di studio o professionali sopra indicati e fermo restando il possesso degli altri requisiti, aver frequentato positivamente un corso abilitante di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

4. Ai fini dell'ottenimento della licenza per lo svolgimento in forma societaria di attività ricettiva, il socio promotore ovvero la persona fisica preposta all'attività medesima deve, oltre a trovarsi nelle condizioni personali previste dalla vigente legislazione in materia di rilascio di patenti d'esercizio, essere in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

5. Come previsto dall'articolo 2, comma 1, della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, in linea con la normativa vigente l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di imprese previsto dall'articolo 13, comma 4 b, della Legge 27 gennaio 2006 n. 22 viene abolito.

6. La denominazione e la consistenza delle strutture ricettive e le relative variazioni contenute nell'atto di classificazione sono inserite nella licenza. La denominazione scelta per contrassegnare l'impresa è sottoposta, sentito il parere dell'Ufficio di Stato per il Turismo, ad approvazione dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che può chiederne la modifica per evitare omonimie fra esercizi e/o indicazioni atte a indurre il turista in erronei convincimenti.

7. Le strutture ricettive possono essere riconvertite da una tipologia all'altra fra quelle previste, fermi restando i vincoli previsti dalla Legge 27 gennaio 2006 n. 22 e dal presente Regolamento.

8. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio trasmette all'Ufficio di Stato per il Turismo ed alla Gendarmeria le comunicazioni relative alle licenze, le sospensioni, le revoche e le cessazioni, nonché il cambio di titolarità; trasmette inoltre le indicazioni sui gerenti e/o preposti alla gestione delle strutture ricettive, che dovranno comunicare le informazioni relative ai periodi di apertura e chiusura all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ed all'Ufficio di Stato per il Turismo.

Art. 5 *(Corsi di Formazione)*

1. Periodicamente, sulla base degli indirizzi forniti dall'Ufficio di Stato per il Turismo, il Centro di Formazione Professionale o le Associazioni di Categoria del settore promuovono dei corsi di formazione per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva, di cui all'articolo 13, comma 4, della Legge 27 gennaio 2006 n. 22 ed all'articolo 4, comma 3, del presente Regolamento.

2. A coloro che superano il corso è rilasciato specifico certificato professionale.

Art. 6 *(Reclami)*

1. I gestori delle aziende ricettive sono tenuti ad assicurare i migliori criteri di ospitalità e di cortesia, evitando motivi di discussione con i clienti: in caso di contestazioni si deve richiedere l'intervento della Gendarmeria o della Polizia Civile.

2. I clienti possono presentare reclamo documentato entro 30 giorni dall'infrazione lamentata all'Ufficio di Stato per il Turismo, che agirà nel rispetto delle norme vigenti.

3. I reclami possono essere presentati per le seguenti motivazioni:

- a) mancata esposizione al pubblico della tabella e cartellini con i prezzi aggiornati;
 - b) mancato rispetto della fascia di prezzi stabilita;
 - c) carenze in materia di igiene, sanità, ordine pubblico e sicurezza;
 - d) carenze gestionali;
 - e) mancato rispetto dei periodi di apertura;
 - f) comunicazione di dati non veritieri o non rispondenti a quanto risulta dalle certificazioni e dalla licenza;
 - g) mancato rispetto della capacità ricettiva autorizzata;
 - h) ogni altro fondato reclamo.
4. L'Ufficio di Stato per il Turismo è tenuto ad informare il titolare (o gestore) del reclamo pervenuto, assegnandogli 7 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni.
5. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, l'Ufficio di Stato per il Turismo informa, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il titolare (o gestore) e l'Associazione di categoria competente e dà corso al procedimento per l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa, informando il cliente.
6. Se il reclamo riguarda l'applicazione delle tariffe, il gestore, indipendentemente dalla sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo eventualmente pagato in più entro 15 giorni dall'inizio del procedimento e contemporaneamente a comunicare gli estremi dell'avvenuto pagamento all'Ufficio di Stato per il Turismo ed all'Associazione di categoria.
7. Ferme restando le competenze della Gendarmeria, della Protezione Civile, dell'Ufficio di Igiene Ambientale, dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole e dell'Ufficio Urbanistica per i relativi settori, per assolvere alla vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento e all'esecuzione tecnica dei provvedimenti ivi stabiliti, il Direttore dell'Ufficio di Stato per il Turismo si avvale, nell'ambito delle rispettive competenze, del personale previsto dall'organico, di personale della Polizia Civile, della Commissione stabilita all'articolo 20 della Legge 27 gennaio 2006 n. 22 nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 7

(Denuncia alla Gendarmeria dei clienti alloggiati e rilevazione statistica del movimento turistico)

1. E' fatto divieto di dare alloggio alle persone sfornite di carta di identità o di altro documento idoneo alla identificazione in corso di validità.
2. Se la persona da alloggiare è sprovvista di documenti, il gestore dovrà contattare la Gendarmeria, che provvederà all'identificazione della persona.
3. E' fatto obbligo di trascrivere con cura su appositi registri cartacei o informatici le generalità del cliente, la data di arrivo e quella di partenza nonché la nazionalità. La trascrizione deve essere effettuata in modo chiaro e leggibile senza lasciare righe in bianco tra cliente e cliente. Le presenze dovranno essere trasmesse entro 24 ore dall'arrivo del cliente via fax o altri strumenti informatici alla Gendarmeria e dovranno altresì essere notificate su appositi moduli all'Ufficio di Stato per il Turismo per le relative statistiche entro la prima decade del mese successivo.
4. La mancata comunicazione alla Gendarmeria entro 24 ore dall'arrivo del cliente comporta l'applicazione delle sanzioni di competenza del Corpo della Gendarmeria previste dalla Legge 24 febbraio 2000 n. 22.
5. La mancata comunicazione mensile dei dati statistici all'Ufficio di Stato per il Turismo comporta l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento.

Art. 8

(Periodi e orari di apertura)

1. La licenza di esercizio ricettivo comporta l'obbligo di apertura per l'intero anno con la sola esclusione di periodi di ferie secondo quanto appresso indicato e per eventuali lavori da eseguire nella struttura ricettiva.
2. Le strutture ricettive ad apertura annuale possono chiudere per ferie per un massimo di 60 giorni, distribuiti in uno o più periodi dell'anno solare, previa comunicazione all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ed all'Ufficio di Stato per il Turismo; essi possono altresì chiudere per altri motivi fino a un massimo di 8 giorni nell'anno, con il solo obbligo della previa comunicazione.
3. Nel caso di chiusura dell'esercizio per lavori di manutenzione, il gestore è tenuto ad indicare il periodo di prevedibile durata dei lavori stessi.
4. Gli orari di apertura e di eventuale chiusura notturna degli esercizi sono stabiliti tenendo conto della classifica attribuita.

Art. 9 *(Sanzioni)*

1. L'Ufficio di Stato per il Turismo comunica all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ogni violazione delle disposizioni contenute nella Legge 27 gennaio 2006 n. 22 e nel presente Regolamento di cui venga a conoscenza.
2. Salvo che il fatto costituisca illecito più grave, l'inosservanza di tali disposizioni e obblighi è punita, per ogni singola violazione, con una sanzione pecuniaria amministrativa applicata dall'Ufficio di Stato per il Turismo da € 154,00 ad € 1032,00 in ragione della gravità dell'infrazione. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno aggiornate tramite il Decreto Delegato di cui all'articolo 32 della Legge 28 giugno 1989 n.68.
3. Qualora l'Ufficio di Stato per il Turismo segnali il venir meno di uno dei requisiti obbligatori relativi al livello minimo di classificazione o di agibilità, oppure nel caso di recidiva, alla sanzione pecuniaria amministrativa di cui al comma precedente si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione della licenza per un periodo da uno a sei mesi, applicata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. Agli effetti della presente Legge è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulti aver commesso, almeno per due volte, la medesima violazione amministrativa.
4. La revoca della licenza può essere, altresì, disposta dal Congresso di Stato su segnalazione dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio qualora:
 - a) venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il titolare o il gestore;
 - b) il titolare o il gestore, alla scadenza del periodo di sospensione, non abbia ottemperato alle prescrizioni imposte;
 - c) venga meno il requisito urbanistico;
 - d) si verifichi ulteriore recidiva dopo la sospensione della licenza.

CAPO II **Disciplina dei prezzi**

Art. 10 *(Definizione dei prezzi)*

1. La definizione dei prezzi relativi alle Aziende ricettive è coordinata dall'Ufficio di Stato per il Turismo in accordo con gli Organismi competenti ed i Rappresentanti delle Associazioni interessate.
2. Le Associazioni di Categoria del settore turistico devono entro il 30 settembre di ogni anno proporre alla Segreteria di Stato per il Turismo i prezzi minimi e massimi che intendono applicare l'anno successivo.

3. Gli esercenti dell'attività di case religiose di ospitalità comunicano all'Ufficio di Stato per il Turismo, entro il 30 settembre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. La mancata comunicazione dei prezzi all'Ufficio del Turismo comporta l'applicazione automatica dei prezzi e dei periodi di apertura denunciati per l'anno precedente.
4. La Segreteria di Stato per il Turismo trasmette con sue osservazioni le proposte alla Commissione Prezzi per la necessaria approvazione, ai sensi della Legge 31 ottobre 1994 n. 89.

Art. 11

(Pubblicità dei prezzi e prescrizioni)

1. Tutte le aziende ricettive devono tenere esposti al pubblico i prezzi nel luogo di ricevimento degli ospiti.
2. Non è ammessa l'applicazione di prezzi, in aumento o in diminuzione, diversi da quelli stabiliti.
3. E' data facoltà all'Ufficio di Stato per il Turismo, d'intesa con le Associazioni di categoria interessate, di stabilire deroghe al precedente comma nel caso di tariffe promozionali.
4. Il gestore è tenuto a consegnare al cliente al suo arrivo un cartellino identificativo dell'esercizio con il prezzo del servizio concordato, il numero della camera e la durata del soggiorno.
5. E' fatto obbligo di esporre in ogni camera o unità abitativa, in luogo ben visibile, un cartellino predisposto e vidimato dall'Ufficio di Stato per il Turismo, contenente i seguenti dati:
 - denominazione dell'esercizio;
 - classificazione;
 - numero della camera o unità abitativa;
 - numero dei letti;
 - prezzo della camera o dell'unità abitativa;
 - ora entro cui deve essere lasciata libera la stanza.
6. L'Ufficio di Stato per il Turismo pubblica l'elenco delle strutture ricettive con le caratteristiche ed i prezzi praticati.

CAPO III

Le imprese turistiche: le strutture ricettive

Art. 12

(Le strutture ricettive alberghiere)

1. Le strutture ricettive alberghiere forniscono al pubblico, con gestione unitaria, alloggio con o senza servizio autonomo di cucina ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorazione.
2. Si distinguono in alberghi, residenze turistico - alberghiere e motel e non devono avere un numero di camere inferiore a sette, ad esclusione di edifici di particolare valore storico monumentale situati in centri storici o in strutture già esistenti al momento dell'entrata in vigore della Legge 27 gennaio 2006 n. 22.
3. Sono alberghi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative residenziali (alloggi con punti cottura e servizi connessi), in misura percentuale non superiore al 20% della complessiva capacità ricettiva della struttura.
4. Sono residenze turistico - alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, quotidiana pulizia e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate, per non meno dell'80% delle camere, di servizio autonomo di

cucina ed eventuale offerta di servizi centralizzati. Nelle residenze turistico - alberghiere è consentita la presenza di camere e suite, in misura percentuale non superiore al 20% della complessiva capacità ricettiva della struttura.

5. Sono motel gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e dei motocicli, che assicurino agli stessi servizi di riparazione ed eventualmente rifornimento carburante.

6. Le strutture alberghiere possono svolgere la propria attività, oltre che nella sede principale, ove vanno allocati i servizi di ricevimento e reception ed altri servizi generali, anche in dipendenze. Le dipendenze sono ubicate in immobili diversi da quello della sede principale, in uno stesso contesto immobiliare, anche in una parte separata dello stesso immobile, quando ad essa si accede da un diverso ingresso.

7. Le strutture ricettive alberghiere sono classificate per stelle, come previsto dall'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 13

(Le strutture ricettive all'aria aperta)

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta i villaggi turistici ed i campeggi.

2. Come previsto dalla Legge 27 gennaio 2006 n. 23, anche le attività di turismo rurale possono offrire ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori.

3. Le strutture ricettive all'aria aperta sono classificate per stelle, come previsto dall'articolo 1 del presente Regolamento.

4. I gestori dei complessi ricettivi all'aria aperta sono tenuti ad esporre in modo visibile il regolamento interno che, oltre agli aspetti di carattere organizzativo, deve contenere anche le istruzioni in merito alla tranquillità del soggiorno, alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente. Il regolamento deve essere redatto almeno in lingua italiana e inglese.

5. Nella denominazione dei campeggi e dei villaggi turistici non sono consentite omonimie. Essi possono assumere la denominazione aggiuntiva di "Centro Vacanze" qualora siano dotati di impianti sportivi, di intrattenimento e di svago con annessi servizi commerciali e di ristorazione, come previsto nella Tabella C - Allegato B del presente Regolamento.

Art. 14

(I villaggi turistici)

1. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento, costituiti da unità abitative fisse singole o raggruppate, diffuse o concentrate, ubicate al massimo su due piani, quali appartamenti, bungalows, villette ed edifici destinati ad attività ricreative e di ristoro, dotate di tutti i servizi e costituite da uno o più locali tra loro comunicanti con un unico accesso esterno.

2. Nei villaggi turistici è possibile riservare apposite aree per ospitare turisti provvisti di proprio mezzo autonomo di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25% di quella complessiva.

Art. 15

(I campeggi)

1. Sono campeggi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, allestiti ed attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno temporaneo di turisti provvisti di norma di tende, caravan, autocaravan, mobil-house, maxicaravan, o altri mezzi mobili di pernottamento.

2. Le piazzole destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi devono essere numerate con apposito contrassegno visibile e corrispondente alla planimetria generale del complesso, che deve

essere affissa all'ingresso. I confini della piazzola devono essere delimitati sul terreno con picchetti, alberi, siepi, aiuole o altri divisori anche artificiali.

3. Ogni piazzola deve essere accessibile alla viabilità interna della struttura direttamente o mediante passaggi pedonali, e può essere allacciata alla rete idrica, fognaria ed elettrica.

4. Le strutture a 4 stelle devono avere almeno il 30% delle piazzole dotate di allaccio idrico e pozzetto di scarico connesso alla rete fognaria.

5. Nei campeggi è consentita la presenza di tende, caravan e allestimenti stabili minimi installati a cura del gestore quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25% di quella complessiva dell'esercizio rapportata all'area utilizzabile.

6. Le unità abitative fisse allestite nei campeggi devono avere i requisiti di cui sopra ed alla Tabella C del presente Regolamento.

Art. 16

(Caratteristiche delle aree destinate a campeggi e villaggi turistici)

1. Al fine di garantire una migliore qualità ricettiva, le aree destinate a campeggi e villaggi turistici devono avere una superficie minima di 10.000 mq.

2. La densità massima non deve superare i 90 equipaggi e 360 persone per ettaro.

3. Deve essere garantita la presenza di un'uscita di sicurezza ubicata in posizione tale da garantire un'agevole evacuazione degli ospiti in caso di emergenza.

4. Il suolo deve essere attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e consentire un'agevole percorribilità ai veicoli, anche con traino.

5. E' consentita l'installazione di pre-ingressi anche allacciati agli impianti tecnologici per i mezzi mobili di pernottamento, per una superficie di terreno non superiore a mq 18.

6. E' consentito allestire alloggi di servizio per custode e/o personale di servizio.

7. E' consentito svolgere l'attività ricettiva anche in dipendenze, che possono essere ubicate in aree diverse dalla sede principale, ma ad una distanza non superiore ai 200 m in linea d'aria. Le dipendenze devono essere di superficie inferiore alla sede principale.

8. Le strutture ricettive all'aria aperta devono disporre di parcheggio, almeno un posto macchina ogni piazzola o unità abitativa, ubicato nelle piazzole, all'interno in zone riservate o all'esterno dell'area del complesso ricettivo.

9. Nelle strutture ricettive all'aria aperta con capacità ricettiva autorizzata superiore a 500 ospiti e con una distanza superiore a 5 Km dal più vicino servizio di pronto soccorso dovrà essere espletato un servizio di pronto soccorso 8/24 ore con un infermiere diplomato e medico reperibile a chiamata.

10. La dotazione minima di servizi igienici ogni 10 piazzole è così definita:

- quattro locali igienici di cui due per l'utilizzo maschile e due femminile e di cui almeno uno per ogni sottogruppo con le caratteristiche prescritte dall'allegato D "Norme tecniche di attuazione del Capo IV sezione V" della Legge 19 luglio 1995 n. 87;
- quattro lavabi e due docce per ogni sottogruppo di servizi individuato al punto precedente;
- quattro lavatoi dotati di acqua corrente calda e fredda, due fontanelle d'acqua e due vuotatoi di facile accesso, preferibilmente all'esterno dei servizi igienici e lontano dalle piazzole di soggiorno;
- quattro colonnine con possibilità di attacco per presa di corrente elettrica;
- uno scarico di acque bianche e nere.

11. I servizi sanitari devono essere realizzati in edifici in muratura o in altri materiali comunque idonei a garantire, anche se prefabbricati, la facilità di pulizia.

12. Tutti i locali nei quali sono installati apparecchi igienici devono avere le pareti rivestite, almeno fino a due metri, con materiali impermeabili e lavabili; i pavimenti devono essere impermeabili, preferibilmente in gres o ceramica, ed avere uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua.

13. I gabinetti devono avere l'aerazione diretta dall'esterno o essere provvisti di adeguata aspirazione meccanica; devono avere una superficie minima di mq 0,80 (1,20 per le strutture di nuova costruzione) e la porta chiudibile dall'interno.
14. Le docce chiuse devono essere installate in locali di dimensioni minime pari a mq 0,80 (1,20 per le strutture di nuova costruzione) e la porta chiudibile dall'interno. Il pavimento deve essere realizzato in materiale antiscivolo.
15. I lavelli per le stoviglie, dotati di scolapiatti, ed i lavatoi per biancheria devono essere separati dagli altri servizi idrosanitari. Vicino ad essi devono essere posti contenitori per i rifiuti solidi.
16. Le unità abitative fisse devono avere le seguenti caratteristiche:
- a) devono essere realizzate in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, vincolati in modo stabile al suolo;
 - b) sono soggette ad autorizzazione edilizia e devono essere conformi ai regolamenti edilizi ed alle normative igienico-sanitarie;
 - c) le superfici minime dei vani sono di mq 9 per le stanze matrimoniali e mq 5 per le singole e comunque con una dimensione lineare non inferiore a m 2;
 - d) area di superficie netta interna non inferiore a 18 e non superiore a 54 mq, oltre ad eventuali spazi destinati a giardini, terrazzi, balconi e verande, che non possono superare il 40% della superficie lorda;
 - e) la superficie abitabile, compresa quella dei servizi igienici, non deve essere inferiore a mq 6 per persona;
 - f) ciascuna unità abitativa non può ospitare più di 6 persone;
 - g) l'arredamento minimo deve comprendere: letti, tavolo, sedie, fornello a gas con minimo 2 fuochi e frigorifero. L'eventuale bombola a gas deve essere collocata all'esterno;
 - h) deve essere garantita la fornitura di acqua calda;
 - i) area esterna scoperta e riservata, compreso il posto auto, pari alla superficie utile lorda con un minimo di 30 mq;
 - l) bagno allestito con lavandino, doccia, wc.
17. Le unità abitative mobili, comunemente denominate roulotte, caravan, autocaravan, camper, casamobile o mobil-house, non sono soggette a concessione od autorizzazione edilizia, alle condizioni che non siano in alcun modo collegate permanentemente con il terreno e che il gestore garantisca, con impegno scritto, a pena revoca dell'autorizzazione, la rotazione dei clienti. Inoltre gli allestimenti mobili di pernottamento devono conservare i meccanismi di rotazione in funzione e gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.
18. Tutte le unità abitative mobili, ad esclusione delle tende e delle roulotte, devono essere rifornite di acqua calda e devono disporre di area scoperta riservata, compreso il posto auto, pari alla loro superficie massima di ingombro, fatto salve le dimensioni minime della piazzola ammesse per livello di classificazione.
19. Le attrezzature e gli impianti devono essere tenuti in buone condizioni di funzionamento anche in relazione alle norme di sicurezza. La condizione degli arredi deve essere adeguata al livello di classificazione.

Art. 17

(Caratteristiche degli affittacamere)

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture che comprendono fino a sette camere, ubicate in non più di tre appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali si forniscono alloggio ed eventuali servizi complementari, e - limitatamente alle persone alloggiate - alimenti e bevande.
2. Gli affittacamere non possono fornire alloggio per un periodo inferiore ai tre giorni.
3. Avvalendosi della normale organizzazione familiare, gli affittacamere assicurano i servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:

- a) pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana per ogni cliente;
 - b) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.
4. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare locali o servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
5. Gli alloggi utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico - sanitario completo di: wc con cacciata d'acqua, lavabo con acqua corrente calda e fredda, vasca da bagno o doccia, specchio, nella misura di almeno un bagno per ogni due camere.
6. Per le camere da letto l'arredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio, cestino rifiuti ed un tavolo.
7. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria o in struttura separata nelle immediate vicinanze. In tal caso l'esercizio può assumere la specificazione tipologica di "locanda".

Art. 18

(Gli ostelli per la gioventù)

1. Sono Ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento del pubblico, in particolare di giovani e di eventuali accompagnatori di gruppi di giovani.
2. Gli ostelli per la gioventù devono assicurare i seguenti servizi e requisiti minimi:
- a) superficie minima delle camere di 8 mq per le camere ad un letto e 10 mq per le camere a due letti, incrementata di almeno 4 mq per ogni ulteriore posto letto e 1 mq per ogni ulteriore posto letto a castello;
 - b) superficie minima dei bagni privati di almeno 3 mq con dotazione minima costituita da un lavabo, un bidet, una vasca o doccia ed un wc;
 - c) per le camere senza bagno ad uso esclusivo dotazione minima di un lavabo, un wc e un bagno o doccia ogni otto posti letto con un minimo di servizio igienico completo per piano;
 - d) arredamento minimo delle camere da letto: un letto, una sedia o sgabello, uno scomparto armadio per persona, un tavolino ed un cestino rifiuti per ciascuna camera; nel caso il pernottamento sia fornito in camerate lo scomparto armadio può essere sostituito da servizio di deposito bagagli o armadietti forniti di serratura in locale separato;
 - e) locale soggiorno di ampiezza complessiva di 0,8 mq per posto letto e 1 mq per posto letto qualora le sale comuni coincidano con le sale destinate alla somministrazione e consumo di alimenti e bevande e comunque non inferiore a 20 mq;
 - f) servizio di ricevimento assicurato almeno 12/24 ore;
 - g) addetto disponibile a chiamata nelle ore in cui non sono attivi i servizi di ricevimento;
 - h) pulizia quotidiana dei locali;
 - i) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana, o dove il servizio non sia fornito di base fornitura della biancheria da camera e da bagno su richiesta;
 - l) fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda e riscaldamento;
 - m) apparecchio telefonico ad uso comune;
3. Gli ostelli per la gioventù possono essere dotati di locali adibiti a cucina comune per la preparazione personale dei pasti da parte degli ospiti.

Art. 19

(Le case religiose di ospitalità)

1. Sono case religiose di ospitalità le strutture ricettive di proprietà di Enti ecclesiastici, caratterizzate da finalità religiose, che offrono ospitalità a pagamento a chiunque lo richieda nel

rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio.

2. Ai fini del presente regolamento sono considerati enti ecclesiastici gli enti riconosciuti in base al Decreto 30 giugno 1992 n. 47.

3. Le case religiose di ospitalità devono assicurare i seguenti servizi minimi:

- a) accesso indipendente;
- b) superficie minima di 8 mq per le camere ad un letto e 10 mq per le camere a due letti;
- c) un wc e un bagno o doccia ogni otto posti letto con un minimo di un wc e un bagno o doccia per piano;
- d) locale soggiorno di ampiezza complessiva minima di 20 mq per i primi dieci posti letto e 0,5 mq per ogni posto letto in più;
- e) spazio adeguato per eventuale cucina comune;
- f) arredamento minimo delle camere da letto: un letto, una sedia, un comodino, uno scomparto armadio per persona, un tavolino ed un cestino rifiuti per ciascuna camera;
- g) apparecchio telefonico ad uso comune;
- h) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente o comunque almeno una volta alla settimana;
- i) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana;
- l) fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda e riscaldamento.

4. L'autorizzazione all'esercizio di casa religiosa di ospitalità può comprendere la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate, nonché a coloro che possono utilizzare le strutture in conformità alle finalità sociali delle stesse.

5. L'attività di casa religiosa di ospitalità è intrapresa previa denuncia di inizio attività all'Ufficio di Stato per il Turismo. La denuncia di inizio attività deve essere completa del certificato di conformità edilizia relativo ai locali interessati all'esercizio di attività di casa religiosa di ospitalità.

Art. 20

(Le case e gli appartamenti per soggiorno turistico)

1. Sono case e/o appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici, con o senza cucina autonoma, e gestite unitariamente in forma imprenditoriale per locazione a ospiti non residenti in Repubblica senza offerta di servizi centralizzati, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.

2. Si considera attività ricettiva svolta mediante gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico, di lavoro, affari, studio e simili.

3. I gestori di case e/o appartamenti per vacanze non possono fornire alloggio per un periodo inferiore a sette giorni.

4. La gestione delle case e appartamenti per vacanze deve assicurare i seguenti servizi:

- a) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
- b) fornitura di biancheria pulita a ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua, gas riscaldamento e/o condizionamento;
- d) assistenza per la manutenzione delle unità abitative e per la riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni;
- e) servizio recapito e ricevimento ospiti.

5. La gestione di case e appartamenti non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati propri delle aziende alberghiere.

6. Gli alloggi utilizzati devono essere dotati di almeno un servizio igienico - sanitario completo di: wc, lavabo con acqua corrente calda e fredda, vasca da bagno o doccia, specchio ogni 6 persone.

7. Per le camere da letto l'arredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.

8. La cucina deve essere dotata di pentole e stoviglie per la preparazione e la consumazione dei pasti in misura corrispondente ai posti letto.
9. L'utilizzo di case e appartamenti per vacanze non ne comporta il cambio di destinazione d'uso a fini urbanistici.
- 10.

L'eser

cizio di case e appartamenti per vacanze è subordinato al rilascio di licenza, come previsto dall'articolo 17, comma 7, della Legge 27 gennaio 2006 n. 22. La licenza contiene l'indicazione del numero delle unità abitative, dei posti letto, dei bagni e di altri eventuali servizi autorizzati.

11. Coloro che intendono dare alloggio in case e appartamenti per vacanze per periodi fino a trenta giorni, in forma non imprenditoriale, devono darne contestuale comunicazione annuale all'Ufficio di Stato per il Turismo, precisando l'ubicazione e le caratteristiche abitative dell'alloggio locato.

Art. 21 *(Decorrenza)*

1. Le operazioni di classificazione degli esercizi ricettivi avranno decorrenza immediata, mentre le altre disposizioni del presente Regolamento saranno applicate a partire dal 1° gennaio 2011, al fine di permettere una conoscenza approfondita da parte degli operatori delle nuove norme ed il conseguente adeguamento.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 giugno 2010/1709 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Marco Conti – Glauco Sansovini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta